

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
DI ASTI

14100 Asti – Via Goito n. 12

Tel. 0141-595227

e-mail: [asti@ordmedat.it](mailto:asti@ordmedat.it) – [segreteria.at@pec.omceo.it](mailto:segreteria.at@pec.omceo.it)

Asti, 01/12/2025

Prot. n. 5388

Gentilissimi Colleghe e Colleghi,

la presente per ricordarVi che **il 31 dicembre 2025 scadrà il termine per completare l'obbligo formativo per il triennio 2023-2025.**

Come ben sapete, il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell'art. 16-quater del D.Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere l'attività professionale.

Gli inadempienti potrebbero essere sanzionati dall'Ordine di appartenenza, rilevando il mancato assolvimento dell'obbligo formativo quale illecito disciplinare.

Inoltre, l'approvazione dei decreti attuativi della Legge 24/2017 (la cosiddetta Legge Gelli-Bianco) ha dato piena attuazione alla norma secondo la quale **i professionisti che non avranno raccolto almeno il 70% dei crediti formativi richiesti non potranno accedere alla copertura assicurativa** e quindi si troveranno scoperti dalla protezione in caso di contenzioso a loro carico.

Si rammenta, altresì, quanto segue:

1. Nel testo definitivo del "Decreto Milleproroghe" (Legge 21 febbraio 2025, n. 15) sono state inserite alcune importanti novità in tema di crediti formativi per la formazione continua in medicina. Per il **triennio 2020-2022** è stata prevista l'estensione di ulteriori due anni, dal 31 dicembre 2023 al **31 dicembre 2025**, del **termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo con la possibilità di spostamento delle partecipazioni fino al 30 giugno 2026**. Inoltre, si ricorda che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha riconosciuto una premialità per chi ha rispettato puntualmente l'obbligo formativo ECM nei trienni precedenti e più tempo per portare a termine anche la formazione dei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022. Per questi periodi è possibile conseguire la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso crediti compensativi, come illustrato dalla **FNOMCeO** nella **Comunicazione n. 64 del 17/07/2025**.
2. Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ha **sancito l'obbligatorietà della formazione e aggiornamento ECM in materia di radioprotezione per tutti i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione, in quanto potenziali prescriventi, inclusi gli odontoiatri**: *"I crediti specifici in materia di radioprotezione devono rappresentare **almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia**, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e **almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare"***.

Nel portale Co.Ge.A.P.S. la voce "**Obbligo formativo da assolvere in materia di Radioprotezione**" indica, in relazione al proprio obbligo formativo individuale, quanti crediti sia necessario ottenere per soddisfare quanto prima indicato.

Tuttavia, visto che la piattaforma di "**default**" calcola per tutti il fabbisogno generico **pari al 10%** dei crediti complessivi da maturare, è **necessario per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare modificare la percentuale**, accedendo nella propria area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. alla sezione "*Radioprotezione – Dichiarazione sostitutiva al proprio Ordine - Imposta altro obbligo di radioprotezione*".

Alla pagina seguente sarà richiesto di inserire un segno di spunta accanto alla propria realtà lavorativa (con attività complementare oppure senza attività complementare) e la data di decorrenza di tale attività in relazione all'entrata in vigore del Decreto, cioè a partire dall'anno 2020.

3. Possibilità per il professionista sanitario di richiedere l'esonero dall'obbligo formativo durante il periodo di frequenza ad un **corso di specializzazione**. La durata dell'esonero non può eccedere la durata legale del corso e deve corrispondere al periodo di effettiva frequenza. L'esonero non attribuisce crediti ma riduce l'obbligo formativo individuale. Si ricorda che l'acquisizione del suddetto titolo deve essere comunicata all'Ordine per l'aggiornamento dell'Albo.
4. Obbligo formativo ECM per i **medici e gli odontoiatri** che, pur essendo collocati *in quiescenza*, continuano ad **esercitare la professione non saltuaria** con un **reddito annuo superiore a 5.000,00 Euro**. I sanitari di cui sopra e che hanno compiuto il *settantesimo anno di età* devono provvedere a rimuovere e/o modificare l'esenzione per pensionamento caricata in automatico sul portale Co.Ge.A.P.S.

Pertanto, in prossimità della **scadenza del 31/12/2025 per l'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2023-2025**, si invitano tutti gli iscritti a verificare attentamente la propria posizione in tema di crediti formativi, accedendo direttamente alla propria area riservata del portale Co.Ge.A.P.S., tramite SPID o CIE, ed eventualmente sanare la stessa in tempo utile per evitare le sanzioni che la legge prevede.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Dott. Claudio Lucia

Il Presidente CAO  
Dott.ssa Marcella Pavese